TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Sezione quinta civile – r.g.n.

VERBALE DI UDIENZA
CON
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 12 novembre 2018 ore 11.00, innanzi al giudice onorario, Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, viene chiamata la causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.

Sono presenti per parte attrice l'avvocato ; in sostituzione dell'avvocato e per parte convenuta l'avvocato

I procuratori delle parti depositano copie cartacee di cortesia delle note conclusive e della nota spese; si riportano agli atti e precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente.

Il Giudice Istruttore si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Alle ore 12.30, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che segue, della quale viene data lettura nell'assenza delle parti nelle more allontanatesi.

Il Giudice

Dott. Simona Brusamolino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato, dandone lettura all'udienza del 12.11.2018, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g promossa da:

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7134253583 6f440e
Firmato Da: BRUSAMOLINO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bf07f1a5e5a80dbc5e5acbc1de1b19c

C. F. residente in (MI), elettivamente domiciliata in presso lo Studio dell'avvocato (CF. che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

ATTRICE

contro

C.F. residente in via elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avvocato (C.F. che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Oggetto: arricchimento senza causa.

Conclusioni delle parti:

per l'attrice

nel merito: accertato e dichiarato che l'esponente vanta, nei confronti del resistente, un credito di avendo la stessa corrisposto detta somma per l'acquisto di beni mobili, accessori ed elettrodomestici, funzionali all'immobile di proprietà del Signor sito in (Milano), Via e rimasti in uso esclusivo allo stesso, come documentato dagli ordini di bonifico ivi prodotti, aventi quale ordinante l'esponente, e quali beneficiari i vari fornitori dei predetti beni, con conseguente arricchimento senza causa da parte dello stesso, per l'effetto:
condannare il resistente a pagare e restituire alla ricorrente la somma di € od altra somma accertata e provata in corso di causa e, comunque, che sia ritenuta equa e di giustizia anche ex artt. 2056-1226 C.c., per il titolo dedotto in precedenza, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; spese e compensi professionali ex DM 55/2014 rifusi.

per il convenuto

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:
NEL MERITO:
1) Respingere tutte le domande, nel merito e in via istruttoria, formulate dalla Signora nei confronti del Sig in quanto infondate in fatto e in diritto.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3) Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla la produzione dei tabulati telefonici dell'utenza mobile intestata a relativi al periodo dall'ottobre 2014 al settembre 2016.
4) Disporre l'acquisizione forense certificata delle chat, anche cancellate, *Whatsapp* e l'estrapolazione certificata delle chat, anche cancellate, *Whatsapp* intercorse tra e sull'utenza mobile intestata a nel periodo dall'ottobre 2014 al settembre 2016.
5) Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova con riserva di ulteriormente dedurre ed integrare la lista testimoniale:

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. del 21.02.2017, notificato l'11.04.2017, chiedeva che il Tribunale di Milano, accertato e dichiarato che la stessa vantava nei

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7134253538f440e
Firmato Da: BRUSAMOLINO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bf07f1a5e9a80dbc5e5acbc1de1b19c

confronti di un credito di euro *"avendo la stessa corrisposto detta somma per l'acquisto di beni mobili, accessori ed elettrodomestici funzionali all'immobile di proprietà del Signor rimasti in uso esclusivo allo stesso ... con conseguente arricchimento senza causa da parte dello stesso"*, condannasse a pagare e restituire alla ricorrente la somma di euro 8.253,48 o ad altra somma accertata e provata in corso di causa e comunque ritenuta equa e di giustizia anche *ex* artt. 2056 e 1226 c.c. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con comparsa di costituzione in data 07.06.2017 si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto delle domande, inquadrando l'esborso sostenuto dalla nell'ambito della stabile convivenza *more uxorio* intercorsa tra le parti e, quindi, come adempimento di un'obbligazione naturale *ex* art. 2034 c.c., come tale non ripetibile.
Convertito il rito, assegnati i termini di legge di cui all'art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria orale, con i testi [redacted] all'udienza del 7.05.2018 e all'udienza del 01.10.2018, all'udienza odierna del 12.11.2018 le parti hanno precisato e viene data lettura della sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c..

*****

Dovendosi, quindi, esaminare la fondatezza e l'ammissibilità delle domande e delle difese come proposte,

si osserva

Il presupposto essenziale a fondamento dell'azione – residuale – di cui all'art. 2041 c.c., promossa da parte attrice, è costituito dall'assenza di una causa giuridicamente rilevante a fondamento di una attribuzione patrimoniale che abbia determinato un depauperamento per una parte, con correlativo incremento patrimoniale per l'altro soggetto. La causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale può anche fondarsi su una obbligazione naturale.
E' pacifico che nell'ambito della convivenza non matrimoniale si determini l'insorgenza di obblighi reciproci di natura morale e di rilevanza sociale. La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 1277/2014) ha anche recentemente affermato al proposito che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11330/2009) ha altresì affermato che "l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. E', pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza".
Sulla base di tali principi si deve quindi procedere all'esame del caso di specie, alla luce delle emergenze istruttorie documentali ed orali.

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7134253583ff440e
Firmato Da: BRUSAMOLINO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bf07f1a5e8a80dbc5e5acbcfde1b19c

L'attrice ha negato, mentre il convenuto ha sostenuto che le parti abbiano intrattenuto una convivenza more uxorio per due anni, dall'estate del sino all'estate del
L'istruttoria orale ha acclarato che detto rapporto di convivenza more uxorio ha avuto effettivamente luogo.
Tutti i testimoni sentiti alle udienze del 7 maggio 2018 e del 1 ottobre 2018 hanno confermato, come sostenuto da parte convenuta, che le parti convivevano stabilmente nell'appartamento di che avevano un accordo in merito alla ripartizione delle spese di casa, che conducevano una vita comune sia sotto il profilo domestico che sotto il profilo della vita di relazione, che frequentavano gli stessi amici, che invitavano abitualmente presso l'appartamento di trascorrevano insieme le vacanze, le feste e le ricorrenze familiari.
In particolare, il teste (udienza 7 maggio 2018) ha confermato: "...A volte ci vedevamo tramite Skype e vedevo che cucinava, oppure era in pigiama; ricordo poi che in occasione di un battesimo io dalle sono venuta a Milano ed ho dormito a casa di in ed ho potuto nella circostanza constatare che abitava lì, perché ho visto i suoi indumenti negli armadi, i suoi oggetti personali in bagno... Non ricordo che quest'ultima abbia recuperato degli abiti per la cerimonia; ricordo invece che gli abiti per la cerimonia di si trovavano a casa di ; il teste (udienza 7 maggio 2018) ha confermato: "...ci siamo frequentati spesso; è capitato di essere stata a cena a casa loro una decina di volte negli anni da 2014 e 2016. E, quando sono stata a casa di ho visto che nell'abitazione vi erano gli oggetti di loro stessi mi hanno riferito di vivere insieme"; il teste (udienza 7 maggio 2018), dopo aver precisato di non essere né parente né amico delle parti, ha confermato: "... sono stato alcune volte a casa di ed ho visto gli abiti gli accessori di sono stato 10/15 volte a casa di ; il teste (udienza 07.05.2018), Amministratore del Condominio di ha affermato: "ricordo solo l'assemblea condominiale del a cui parteciparono il signor con una Signora, di cui non conoscevo il nome e che oggi riconosco nell'attrice qui presente...Ricordo di avere bussato una volta all'appartamento de e che in quella circostanza mi venne aperto da una signora di cui non conoscevo il nome e che oggi riconosco nell'attrice qui presente"; il teste (udienza 07.05.2018) ha dichiarato: "...abbiamo più volte parlato della loro convivenza; ricordo che per entrambi l'abitazione di era molto comoda per raggiungere il luogo di lavoro; ... Li ho visti varie volte perché anch'io la domenica mi recavo a casa dei miei genitori che abitano nello stesso palazzo dei genitori di .. ricordo che in una discussione tra amici sia che mi dissero che la loro abitazioni (cioè la casa di era molto vicina al posto di lavoro"; il teste (udienza 07.05.2018) ha ricordato: "....so che è iniziata la loro convivenza nel settembre/ottobre 2014;...loro due erano colleghi e ci dicevano che andavano al lavoro con due macchine diverse, ma partendo dalla casa di ho visto la signo in abbigliamento da casa; ricordo di avere visto degli oggetti personali della signora ; il teste (udienza 01.10.2018) ha confermato: "mi capitò spesso di vedere sotto casa del signor tra settembre e dicembre del 2014 ero incinta e mi fermava spesso per chiedermi come andava la gravidanza. Ricordo di aver visto a mattina, quando prendevo l'auto per andare al lavoro, perché spesso avevamo le autovetture parcheggiate vicine, a pranzo e la sera... Da quello che ho visto direi che stava spesso a casa di non era una cosa sporadica".
Pertanto, le predette dichiarazioni testimoniali depongono univocamente per la sussistenza di una convivenza more uxorio tra le parti negli anni 2014/2016.
Detta convivenza pare, altresì, documentalmente provata dalle fotografie prodotte dal convenuto, dalle quali risulta che e conducevano una vita comune (docc. da

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7134253538f440e
Firmato Da: BRUSAMOLINO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bf07f1a5e9a80dbc5e5acbc1de1b19c

24 a 26 convenuto) e dai messaggi WhatsApp scambiati tra le parti relativi al periodo di convivenza (doc. 23 convenuto: "Andiamo a casa, mangiamo la pasta, andiamo con la mia" – "Faccio il latte?"; "No. Magari ci beviamo il cappuccio qui sotto" – "abbiamo iniziato una vera e propria convivenza"; "Stavo sistemando la cucina" "Stai stirando?"; "Non c'è nulla da stirare" "Metti avanti la lavatrice" – 15.07.2016: "Tati riposo un po'. A dopo"; "Togli le chiavi" "Fatto"; Ho messo l'antifurto") da cui emerge la gestione condivisa della casa e la vita domestica in comune.
I testimoni che hanno riferito circostanze contrarie a quelle sopra riportate sono solo l'amica di infanzia dell'attrice, ed il padre dell'attrice.
In merito al certificato storico di residenza della basti ricordare che le risultanze dello stesso non possono considerarsi dirimenti per ritenere che le parti non abbiano convissuto nel periodo 2014/2016, soprattutto alla luce delle numerose e concordanti deposizioni testimoniali sopra ricordate.
Chiarito dunque che le parti, conosciutesi, come da entrambe riferito, nel presso la società per la quale ancora entrambi lavorano, iniziavano una relazione sentimentale e a settembre/ottobre 2014 decidevano di convivere presso l'abitazione di di proprietà del convenuto occorre valutare gli esborsi sostenuti dall'attrice nel periodo di cui è causa, di cui viene oggi richiesta la restituzione.
L'immobile di proprietà del convenuto, ove le parti hanno convissuto negli anni 2014/2016, era gravato da mutuo, le cui rate, di circa euro mensili (doc. 8 convenuto), pacificamente vennero sempre pagate dal così come anche le spese condominiali (doc. 13 convenuto), la TARI e la tassa rifiuti (doc. 17 convenuto), nonché tutte le utenze (docc. 8, 11 e 12 convenuto).
Il provvide poi all'acquisto dell'intero mobilio della camera da letto per Euro (doc. 15 convenuto), la pagò parte dei mobili della cucina ed acquistò alcuni elettrodomestici (lavastoviglie, forno elettrico, piano cottura, forno a microonde). In particolare, i mobili della cucina, acquistati presso per circa euro venivano pagati quanto ad euro dal mediante un finanziamento (doc. 9 convenuto) e quanto ad euro dall mediante due bonifici (docc. 3 e 7 attrice).
Le parti conviventi decisero poi di acquistare *on line* gli elettrodomestici, che avrebbe poi montato personalmente grazie anche all'aiuto di suo padre (doc. 10 convenuto), e di suddividere, anche in questo caso, gli acquisti, per cui, mentre la acquistò la lavastoviglie, il forno, il piano cottura e il soffione per la doccia, il pagò il frigorifero (doc. 1 convenuto), il lavello e il rubinetto della cucina (docc. 8 e 10 convenuto). Il pagò il materiale elettrico (doc. 5 attrice), l'impianto di filodiffusione (doc. 14 convenuto), l'illuminazione per il bagno e per il resto della casa (doc. 14 convenuto) e provvide a tinteggiare, grazie anche all'aiuto di suo padre, l'intero appartamento, a effettuare i lavori di controsoffittatura, a installare gli elettrodomestici, l'impianto di illuminazione e di filodiffusione (doc. 2 convenuto).
Tutte le citate circostanze e gli esborsi indicati sono provati documentalmente e comunque sono incontestati.
Dall'esame dunque della documentazione si può ritenere che la coppia e si ripartì gli acquisti dei beni e degli arredi destinati alla loro abitazione e funzionali alla loro convivenza, beni da entrambi utilizzati durante la loro convivenza dal settembre/ottobre 2014 al settembre 2016.
Pertanto, le contribuzioni effettuate dall'attrice (per euro in due anni di convivenza e relative all'acquisto di beni mobili quali parte della cucina, una lavastoviglie, un forno a microonde, un soffione doccia, un forno elettrico, un piano cottura a induzione, alcuni accessori per impianto di illuminazione, beni tutti rimasti nell'immobile di proprietà

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 713425358f440e
Firmato Da: BRUSAMOLINO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 45f07f1a5e9a80dbc5e5acbc1de1b19c

del convenuto) devono essere intese come adempimenti che la morale ritiene doverosi in un rapporto affettivo consolidato che non può non determinare una forma di collaborazione e assistenza morale e materiale dell'altro.
Avuto riguardo alle condizioni economiche e sociali delle parti come risultanti dagli atti e non contestate, paiono anche rispettati i limiti di proporzionalità ed adeguatezza, atteso che l'importo che l'attrice ha versato nell'arco di due anni di convivenza e di cui chiede la restituzione ammonta, come già detto, a complessivi euro circa euro al mese se spalmato su due anni di convivenza, importo che non appare assolutamente sproporzionato né tenuto conto dell'arco temporale, durante il quale l'esborso è stato effettuato, né delle possibilità economiche dell'attrice, impiegata con contratto a tempo indeterminato. Occorre considerare anche che se il convenuto non fosse stato proprietario di un immobile, i due conviventi sarebbero stati costretti a sopportare degli oneri locativi, oneri che sono stati risparmiati alla che per quasi due anni ha abitato nell'appartamento di proprietà del compagno.
La domanda deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- RIGETTA la domanda dell'attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA la convenuta, al pagamento in favore del convenuto, delle spese di lite che, alla luce del D.M. n. 55/2014 e secondo lo scaglione di valore corrispondente, liquida in euro 2.147,50 (ridotti al 50% gli importi delle prime tre fasi, atteso il valore della controversia, e ridotto ad un terzo l'importo della fase decisionale, attesa l'assenza di comparsa conclusionale e memoria di replica, sostituite da note conclusive), oltre rimborso forfetario, ed oneri accessori previsti per legge.

Milano, 12.11.2018

Sentenza esecutiva ex lege.

Il Giudice
dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO

Firmato Da: PARRELLA GIOVANNA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 71342535838f440e
Firmato Da: BRUSAMOLINO SIMONA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bf071a5e9a80dbc5e5acbc1de1b19c